

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 8259/2020 nel giudizio R.G. 12493/2019

L'Associazione **Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum** (nel prosieguo solo "Ran"), con sede a Udine, Via Baldasseria Bassa 36, c.f. 02389100302, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Siciliano del Foro di Roma (c.f. SCLDNC72M15C352J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, indirizzo P.E.C. domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org, ha promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma il giudizio n. R.G. 12493/19 contro il Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE") per l'annullamento:

- della nota prot. `mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0044433.15-07-2019`, con la quale il MISE ha comunicato alla ricorrente *“la non ammissibilità delle domande indicate in oggetto in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva”* e che *“dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società sia attraverso la piattaforma SICEM che con PEC del 16.5.2019 prot. 31246, per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS”*;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi, ove occorra:
 - la nota prot. `mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031246.16-05-2019`;
 - il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 adottato il 18 luglio 2019 prot. `mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0045105.18-07-2019`, inclusi gli allegati.

RAN è una tivù che ha preso parte alla procedura ministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate alle emittenti televisive locali per l'annualità 2018. È stata esclusa per asserita mancata risposta a richieste di chiarimenti del MISE.

Il motivo dell'esclusione è insussistente. RAN ha in effetti risposto alle richieste de quibus e ne fornisce prova in giudizio.

Ran ha presentato domande per i palinsesti *“Ran Germ”*, *“Ran Friul”* e *“Ran Slo”*.

Il 16 maggio 2019 la ricorrente ha ricevuto dal MISE la *“richiesta integrazione*

documenti” prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031246.16-05-2019, così formulata:

“In relazione alla domanda di contributo 2018 del 28.02.2018, acquisita al prot. n. 17200, si comunica che sono stati riscontrati i seguenti problemi:

1) non risultano riscontri presso l’INPS per i seguenti dipendenti dichiarati in domanda:

ADJOVI AFEFA ADAYI C.F. DYADV86D61Z351V

JORGE EGON GARCIA ANDRIANI C.F. GRCJGG78A12L424A

MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI C.F. GRCMLL82S67L424V

MICHAEL MATTIUSI C.F. MTTMHL88C11L483D

Ai fini della valutazione del punteggio, per i suddetti dipendenti si richiede l’invio delle buste paga relative agli anni 2016 e 2017.

2) non risultano riscontri presso l’INPGI per la seguente dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista:

GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T

Ai fini della valutazione del punteggio, per la suddetta dipendente, si richiede l’invio della seguente documentazione: buste paga relative agli anni 2016 e 2017, copia della tessera di iscrizione all’Albo, iscrizione all’ente previdenziale.

3) Il DURC INPS allegato alla domanda risulta intestato all’Associazione RADIO ALFA NORD RAN MAXXIMUM e non all’Associazione RADIO TELEVISIONI RAN, si chiede di voler chiarire questa differenza di denominazione e di voler indicare con quale atto l’eventuale cambio di denominazione è stato comunicato all’Amministrazione

4) Dall’elenco dei dipendenti figura che la Sig.ra MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI è anche legale rappresentante dell’Associazione. Tale carica, nel caso in cui comprenda anche responsabilità di tipo amministrativo nella gestione dell’Associazione, risulta compatibile con il rapporto di lavoro subordinato se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il potere deliberativo dell’Associazione non è affidato unicamente al presidente o amministratore unico/dipendente;

- il presidente o amministratore unico, nella veste di lavoratore dipendente, svolge funzioni differenti con caratteri tipici della subordinazione.

Si invita pertanto a produrre dettagliata documentazione che dimostri l’esistenza delle suddette condizioni ai fini della sussistenza dei requisiti di compatibilità, come sopra evidenziati, pena l’esclusione del suddetto dipendente dal calcolo del punteggio di cui all’art.

7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 146/2017.

La società potrà produrre controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, utilizzando il fac-simile scaricabile sul link <https://cloud.mise.gov.it/index.php/s/UB9ZhBToKDI9QgS>, accludendo fotocopia di documento d'identità o firmando la dichiarazione digitalmente.”.

Il 21 e il 22 maggio 2019 la ricorrente ha risposto al MISE fornendo chiarimenti relativi alle questioni sollevate.

Attraverso la piattaforma informatica denominata “SICEM”, che gestisce i procedimenti *de quibus*, il 7 luglio 2019 il MISE ha fatto pervenire alla ricorrente tre note, una per ciascuna domanda, con le quali “*Si comunica che, in esito alle controdeduzioni inviate da codesta Associazione il 17/05/2019 in risposta alla comunicazione prot. 31246 del 16.5.2019 del MISE, poiché la società non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro dichiarati, la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti”.*

Alla data del 7 luglio, dunque, le domande di Ran erano tutte ammissibili e le risposte alle richieste di chiarimenti erano state ricevute e valutate positivamente, posto che il MISE anticipava che alla luce dei riscontri non avrebbe attribuito punteggi solo per i dipendenti.

Inspiegabilmente, il 15 luglio 2019 il MISE ha inviato alla ricorrente la nota impugnata, con la quale ha comunicato: “*la non ammissibilità delle domande indicate in oggetto in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017.*

Inoltre, dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società sia attraverso la piattaforma SICEM che con PEC del 16.5.2019 prot. 31246, per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI.

Alla luce di quanto le domande risultano non ammissibili alla procedura di contributo 2018.”.

Il 26 aprile 2018 il MISE ha adottato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi ai contributi per l'annualità 2018, nella quale le domande della ricorrente non risultano incluse.

La ragione dell'esclusione è erronea e ingiusta. Ran è perciò stata costretta ad adire

l'on.le TAR del Lazio per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso è affidato al seguente motivo di diritto.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 21 E 97 COST.; DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017; DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, SVIAMENTO DAL FINE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.1. Il MISE ha escluso le domande della ricorrente *“in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017”*.

Il riferimento alla *“certificazione INPGI”* richiama la richiesta formulata dal MISE a maggio 2019 in cui si evidenziava che *“non risultano riscontri presso l'INPGI per la seguente dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista: GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T”* e si chiedeva: *“Ai fini della valutazione del punteggio, per la suddetta dipendente, si richiede l'invio della seguente documentazione: buste paga relative agli anni 2016 e 2017, copia della tessera di iscrizione all'Albo, iscrizione all'ente previdenziale.”*.

Si badi: il MISE non dice *“ai fini dell'ammissibilità della domanda”*, bensì *“Ai fini della valutazione del punteggio”*. Il che dimostra che l'istruttoria non aveva ad oggetto motivi di ammissibilità della domanda.

Ad ogni modo, la ricorrente ha risposto al MISE con le comunicazioni del 21 e del 22 maggio 2019, in cui ha chiarito che *“Per quanto riguarda la signora GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T forse la matricola INPS non risulta perché non riceve compensi per l'attività di Direttore Responsabile per sua specifica e libera volontà e rinuncia in quanto fa quello che fa per favorire l'Associazione e le minoranze linguistiche di spettatori. È comunque direttore responsabile della nostra testata ed è iscritta all'Ordine dei Giornalisti come risulta dalla documentazione allegata.”*.

La *“documentazione allegata”* inviata dalla ricorrente è costituita da:

- a) copia della domanda di Ran al Presidente del Tribunale di Udine di iscrizione al Registro Stampa delle testate *“Ran Germ”*, *“Ran Friul”* e *“Ran Slo”*, con la Sig.ra Gabriella Franceschinis sottoscrittrice in qualità di Direttore Responsabile e con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione del fatto che la Sig.ra Gabriella Franceschinis è iscritta all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti

dal 9 gennaio 1976;

- b) copia del provvedimento di riammissione della Sig.ra Gabriella Franceschinis all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti del settembre 2016, ma con anzianità dal 9 gennaio 1976.

In altre parole, la Sig.ra Franceschinis – giornalista pubblicista iscritta all'Ordine, come dimostrano i documenti allegati alla nota di risposta di Ran – non percepisce emolumenti dalla ricorrente per la sua attività di direttore responsabile e, di conseguenza, non ha una posizione previdenziale aperta presso INPGI né buste paga.

Il che spiega perché l'Amministrazione non ha trovato riscontri presso l'ente previdenziale in questione e perché Ran non ha inviato una certificazione e un numero d'iscrizione INPGI: per il semplice motivo che la ricorrente non versa contributi previdenziali per alcun giornalista, posto che l'unica a prestare la propria attività per l'Associazione è la Sig.ra Franceschinis che, tuttavia, lo fa per mero spirito di liberalità in quanto condivide lo scopo associativo di divulgazione a favore delle minoranze linguistiche attraverso l'associazione Ran, di cui è anche consigliere.

Su questa base è evidente l'irragionevolezza della pretesa della P.A. di pretendere dalla ricorrente la produzione di documenti inesistenti. L'Amministrazione ha errato nell'interpretare e nell'applicare la norma richiamata in modo acritico e irrazionale, facendone conseguire la mancata ammissione delle domande della ricorrente.

Nella fattispecie delle due l'una: *(i)* o la Sig.ra Franceschinis è una giornalista dipendente della ricorrente, che non percepisce emolumenti e non è iscritta a una gestione previdenziale; *(ii)* oppure la Sig.ra Franceschinis non si può ritenere dipendente della ricorrente, in quanto non percepisce emolumenti e non è iscritta a una gestione previdenziale. Ebbene, in un caso e nell'altro per la posizione della Signora Ran non è soggetta all'obbligo di allegare l'attestazione dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. *a)*, del Regolamento e, di conseguenza non poteva essere esclusa, ma avrebbe dovuto conseguire il punteggio per la giornalista nel primo caso, oppure nessun punteggio nel secondo.

Il secondo approccio è presumibilmente quello che il MISE ha adottato sino al 7 luglio 2019, solo dieci giorni prima della formazione del provvedimento impugnato, allorché ha comunicato a Ran che *“la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti”*. Approccio poi inspiegabilmente modificato nel senso della totale inammissibilità delle domande, senza che sia però intervenuto alcun fatto nuovo noto alla ricorrente.

Su queste basi appare evidente che l'esclusione delle domande di Ran per il motivo

esposto nella nota impugnata è palesemente erronea. Mai il MISE avrebbe potuto escludere *tout court* le domande della ricorrente. L'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere le domande e includerle in graduatoria, in corretta applicazione delle regole del procedimento, al più omettendo di assegnare il punteggio per il giornalista per come, peraltro, ipotizzato nella nota via SICEM del 7 luglio 2019.

Si conferma, pertanto, la sussistenza dei vizi denunciati e l'erroneità dell'esclusione.

1.2. Si è detto che il MISE ha escluso le domande della ricorrente “*in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva*”.

L'unica ragione dell'esclusione, dunque, è questa.

Tuttavia, *ad abundantiam* nella nota impugnata il MISE riferisce che “*dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società [...] per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI.*”.

La ricorrente ritiene che anche questa affermazione sia erronea e viziata.

A seguito della richiesta di informazioni, Ran:

- ha inviato al MISE il DURC relativo alle posizioni previdenziali dell'Associazione ricorrente presso INPS e INAIL, datato 20 gennaio 2019 e valido alla data della presentazione della domanda, dal quale si evince che “*il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.*”;
- ha fornito al MISE il proprio numero di matricola INPS 8608250302 per consentire la verifica presso l'ente previdenziale;
- ha fornito al MISE chiarimenti circa le intervenute variazioni della denominazione dell'Associazione, che ha mantenuto sempre la medesima compagine associativa, la stessa sede e, soprattutto, lo stesso codice fiscale;
- ha fornito al MISE chiarimenti circa la posizione della Presidente inclusa la comunicazione Unilav e lo Statuto associativo.

Su queste basi, affermare che l'Amministrazione non ha potuto effettuare una “*verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS*” appare quanto meno singolare e niente affatto plausibile.

Ove mai, poi, questa motivazione fosse stata usata a ulteriore sostegno dell'esclusione,

essa sarebbe egualmente erronea.

Infatti, l'unica causa di inammissibilità astrattamente rilevante sarebbe la mancata produzione dell'attestazione relativa alla posizione previdenziale. Che, tuttavia, in riferimento ai dipendenti non giornalisti iscritti a INPS/INAIL (vale a dire tutti tranne la Sig.ra Franceschinis di cui si è detto sopra) è stata regolarmente presentata.

È l'Amministrazione, semmai, a non riuscire a compiere propri accertamenti, ma di ciò non può certamente rispondere la ricorrente, tanto meno pagandone le conseguenze nei termini dell'esclusione per inammissibilità. Né può pretendere che il privato sia onerato oltremisura al di là di quanto imposto dal Regolamento e secondo logiche *ad personam* e che non rispondono a effettive esigenze di verifica d'ufficio.

Il Regolamento impone infatti la presentazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali. Una volta che tale documento sia stato presentato secondo le regole della procedura il requisito è soddisfatto e non vi è spazio per onerose richieste di equipollenti di fantasia (quali, ad esempio, la presentazione delle buste paga relative a un biennio per quattro persone).

Anche sotto questo aspetto, dunque, si conferma la sussistenza dei vizi denunciati e l'erroneità del provvedimento di esclusione.

* * *

Con successivi primi motivi aggiunti di ricorso Ran ha altresì impugnato nel medesimo giudizio ed ha chiesto l'annullamento:

- del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061859.16-10-2019;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusi:
 - la nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0044433.15-07-2019, con la quale il MISE ha comunicato alla ricorrente *“la non ammissibilità delle domande indicate in oggetto in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva”* e che *“dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società sia attraverso la piattaforma SICEM che con PEC del 16.5.2019 prot. 31246, per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS”*;
 - la nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031246.16-05-2019;

- il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 adottato il 18 luglio 2019 prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0045105.18-07-2019, inclusi gli allegati.

I fatti posti a fondamento dei primi motivi aggiunti sono i medesimi sopra esposti.

I primi motivi aggiunti di ricorso sono affidati ai seguenti motivi di diritto.

1. INVALIDITÀ DERIVATA DA QUELLA DEI PROVVEDIMENTI PRESUPPOSTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 21 E 97 COST.; DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017; DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, SVIAMENTO DAL FINE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Ran contesta l'illegittimità del provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti per invalidità derivata da quella dei provvedimenti ad esso presupposti e impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e che qui si intendono per quanto occorra nuovamente impugnati per il motivo svolto appresso.

L'auspicata declaratoria di nullità o di annullamento dei provvedimenti presupposti a quelli oggetto dei presenti motivi aggiunti travolgerebbe per definizione quest'ultimo *in parte qua*, in quanto provvedimento connesso e consequenziale ai primi nella parte in cui detti provvedimenti hanno sancito l'esclusione delle domande della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere comunitario per l'annualità 2018.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 21 E 97 COST.; DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017; DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO, SVIAMENTO DAL FINE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

2.1. Il MISE ha escluso le domande della ricorrente *“in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017”*.

Il riferimento alla *“certificazione INPGI”* richiama la richiesta formulata dal MISE a maggio 2019 in cui si evidenziava che *“non risultano riscontri presso l'INPGI per la*

segunte dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista: GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T” e si chiedeva: “Ai fini della valutazione del punteggio, per la suddetta dipendente, si richiede l’invio della seguente documentazione: buste paga relative agli anni 2016 e 2017, copia della tessera di iscrizione all’Albo, iscrizione all’ente previdenziale.”.

Si badi: il MISE non dice “ai fini dell’ammissibilità della domanda”, bensì “*Ai fini della valutazione del punteggio*”. Il che dimostra che l’istruttoria non aveva ad oggetto motivi di ammissibilità della domanda.

Ad ogni modo, la ricorrente ha risposto al MISE con le comunicazioni del 21 e del 22 maggio 2019, in cui ha chiarito che “*Per quanto riguarda la signora GABRIELLA FRANCESCHINIS C.F. FRNGRL48B64F756T forse la matricola INPS non risulta perché non riceve compensi per l’attività di Direttore Responsabile per sua specifica e libera volontà e rinuncia in quanto fa quello che fa per favorire l’Associazione e le minoranze linguistiche di spettatori. È comunque direttore responsabile della nostra testata ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti come risulta dalla documentazione allegata.*”.

La “*documentazione allegata*” inviata dalla ricorrente è costituita da:

- c) copia della domanda di Ran al Presidente del Tribunale di Udine di iscrizione al Registro Stampa delle testate “*Ran Germ*”, “*Ran Friul*” e “*Ran Slo*”, con la Sig.ra Gabriella Franceschinis sottoscrittrice in qualità di Direttore Responsabile e con allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione del fatto che la Sig.ra Gabriella Franceschinis è iscritta all’Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti dal 9 gennaio 1976;
- d) copia del provvedimento di riammissione della Sig.ra Gabriella Franceschinis all’Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti del settembre 2016, ma con anzianità dal 9 gennaio 1976.

In altre parole, la Sig.ra Franceschinis – giornalista pubblicista iscritta all’Ordine, come dimostrano i documenti allegati alla nota di risposta di Ran – non percepisce emolumenti dalla ricorrente per la sua attività di direttore responsabile e, di conseguenza, non ha una posizione previdenziale aperta presso INPGI né buste paga.

Il che spiega perché l’Amministrazione non ha trovato riscontri presso l’ente previdenziale in questione e perché Ran non ha inviato una certificazione e un numero d’iscrizione INPGI: per il semplice motivo che la ricorrente non versa contributi previdenziali per alcun giornalista, posto che l’unica a prestare la propria attività per l’Associazione è la Sig.ra Franceschinis che, tuttavia, lo fa per mero spirito di liberalità in quanto condivide lo

scopo associativo di divulgazione a favore delle minoranze linguistiche attraverso l'associazione Ran, di cui è anche consigliere.

Su questa basi è evidente l'irragionevolezza della pretesa della P.A. di pretendere dalla ricorrente la produzione di documenti inesistenti. L'Amministrazione ha errato nell'interpretare e nell'applicare la norma richiamata in modo acritico e irrazionale, facendone conseguire la mancata ammissione delle domande della ricorrente.

Nella fattispecie delle due l'una: *(i)* o la Sig.ra Franceschinis è una giornalista dipendente della ricorrente, che non percepisce emolumenti e non è iscritta a una gestione previdenziale; *(ii)* oppure la Sig.ra Franceschinis non si può ritenere dipendente della ricorrente, in quanto non percepisce emolumenti e non è iscritta a una gestione previdenziale. Ebbene, in un caso e nell'altro per la posizione della Signora Ran non è soggetta all'obbligo di allegare l'attestazione dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a), del Regolamento e, di conseguenza non poteva essere esclusa, bensì avrebbe dovuto conseguire ugualmente il punteggio per la giornalista nel primo caso, oppure nessun punteggio nel secondo.

Il secondo approccio è presumibilmente quello che il MISE ha adottato sino al 7 luglio 2019, solo dieci giorni prima della formazione del provvedimento impugnato, allorché ha comunicato a Ran che *“la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti”*. Approccio poi inspiegabilmente modificato nel senso della totale inammissibilità delle domande, senza che sia però intervenuto alcun fatto nuovo noto alla ricorrente.

Su queste basi appare evidente che l'esclusione delle domande di Ran per il motivo esposto nella nota impugnata è palesemente erronea. Mai il MISE avrebbe potuto escludere *tout court* le domande della ricorrente. L'Amministrazione avrebbe dovuto ammettere le domande e includerle in graduatoria, in corretta applicazione delle regole del procedimento, al più omettendo di assegnare il punteggio per il giornalista per come, peraltro, ipotizzato nella nota via SICEM del 7 luglio 2019.

Si conferma, pertanto, la sussistenza dei vizi denunciati e l'erroneità del provvedimento di esclusione.

2.2. Si è detto che il MISE ha escluso le domande della ricorrente *“in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva”*.

L'unica ragione dell'esclusione, dunque, è questa.

Tuttavia, *ad abundantiam* nella nota impugnata il MISE riferisce che *“dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la*

documentazione, richiesta alla Società [...] per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente MARELLA SARA GARCIA ANDRIANI.”.

La ricorrente ritiene che anche questa affermazione sia erronea e viziata.

A seguito della richiesta di informazioni, Ran:

- ha inviato al MISE il DURC relativo alle posizioni previdenziali dell'Associazione ricorrente presso INPS e INAIL, datato 20 gennaio 2019 e valido alla data della presentazione della domanda, dal quale si evince che “*il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L.*”;
- ha fornito al MISE il proprio numero di matricola INPS 8608250302 per consentire la verifica presso l'ente previdenziale delle informazioni fornite nelle domande;
- ha fornito al MISE chiarimenti circa le intervenute variazioni della denominazione dell'Associazione, che ha tuttavia mantenuto sempre la medesima compagine associativa, la stessa sede e, soprattutto, lo stesso codice fiscale;
- ha fornito al MISE chiarimenti circa la posizione della Presidente inclusa la comunicazione Unilav e lo Statuto associativo.

Su questa basi, affermare che l'Amministrazione non ha potuto effettuare una “*verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS*” appare quanto meno singolare e niente affatto plausibile.

Ove mai, poi, questa motivazione fosse stata usata a ulteriore sostegno dell'esclusione, essa sarebbe egualmente erronea.

Infatti, l'unica causa di inammissibilità astrattamente rilevante sarebbe la mancata produzione dell'attestazione relativa alla posizione previdenziale. Che, tuttavia, in riferimento ai dipendenti non giornalisti iscritti a INPS/INAIL (vale a dire tutti tranne la Sig.ra Franceschinis di cui si è detto sopra) è stata regolarmente presentata.

È l'Amministrazione, semmai, a non riuscire a compiere propri accertamenti, ma di ciò non può certamente rispondere la ricorrente, tanto meno pagandone le conseguenze nei termini dell'esclusione per inammissibilità. Né può pretendere che il privato sia onerato oltremisura al di là di quanto imposto dal Regolamento e secondo logiche *ad personam* e che

non rispondono a effettive esigenze di verifica d'ufficio.

Il Regolamento impone infatti la presentazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali. Una volta che tale documento sia stato presentato secondo le regole della procedura il requisito è soddisfatto e non vi è spazio per onerose richieste di equipollenti di fantasia (quali, ad esempio, la presentazione delle buste paga relative a un biennio per quattro persone).

Anche sotto questo aspetto, dunque, si conferma la sussistenza dei vizi denunciati e l'erroneità del provvedimento di esclusione.

* * *

Per i suesposti motivi, la ricorrente ha chiesto al TAR di accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge e con vittoria degli oneri di lite e rimborso del contributo unificato.

Con ordinanza 8259/20 il TAR Lazio Roma ha *“Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.9.2020, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa”*.

La presente notificazione è perciò indirizzata a tutte le imprese collocate nella graduatoria *de qua*.

Roma, data della sottoscrizione digitale

avv. Domenico Siciliano